

AGIS D n.28

Obblighi di tracciabilità per le associazioni sportive dilettantistiche: riguardano anche gli altri enti destinatari del regime fiscale di favore

L'Agenzia delle Entrate, nella [Risoluzione n. 102 del 19 novembre 2014](#), ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'**obbligo di tracciabilità**, previsto dall'articolo 25, comma 5, della Legge n. 133 del 13 maggio 1999, sui **pagamenti/versamenti di importo superiore a 516,46 Euro**.

La questione sottoposta all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate riguarda, in particolare, l'applicabilità di tale obbligo ai soggetti che beneficiano del regime agevolativo destinato alle **associazioni sportive dilettantistiche** ed alle **associazioni senza scopo di lucro**.

L'Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, riportato il testo della norma suddetta nel quale viene specificamente stabilito che **i pagamenti effettuati in favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da questi operati, di importo superiore a 516,46 Euro (il vecchio milione di Lire) devono essere eseguiti tramite conto correnti bancari o postali a loro intestati o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli**.

Tra le altre modalità sono state individuate, da un Decreto del Ministro delle Finanze del 1999, **anche le carte di credito o bancomat**. Inoltre, una Circolare del 2000 ha fatto riferimento alla possibilità di utilizzare **anche altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci ed adeguati controlli, come gli assegni non trasferibili** intestati all'associazione sportiva destinataria.

La normativa in materia è chiara sul **collegamento di tali modalità di pagamento e versamento alla possibilità di continuare ad applicare le disposizioni agevolative previste dalla Legge n. 398 del 1991**.

La conclusione espressa dall'Agenzia delle Entrate è, pertanto, che **le regole relative alla tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti siano applicabili a tutti gli enti destinatari delle disposizioni inserite nella Legge n. 398 del 1991**, a prescindere dalla circostanza che si tratti di enti destinatari anche delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

Le regole in questione sono, quindi, applicabili **anche alle associazioni senza fini di lucro ed alle associazioni pro-loco**, destinatarie del regime fiscale previsto dalla Legge 398/1991.

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **qualora dovessero venire meno, nel corso dell'anno, i presupposti per l'applicazione del regime speciale** di cui alla Legge 398/1991, compreso il requisito della tracciabilità dei pagamenti, **l'applicazione dei tributi con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello nel quale sono venuti meno i requisiti**

[Risoluzione n. 102 del 19 novembre 2014](#)